

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_TRE - SC_TN -
0000515 - Interno - 05/03/2020 - 15:42

Deliberazione n. 70/2020/PRSE



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Alessia DI GREGORIO	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Paola CECCONI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 5 marzo 2020

VISTI gli artt. 81, 97, 100, c. 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO l'art. 79, c. 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modificazioni, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;



VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento dei comuni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, c. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che obbliga gli organi di revisione degli enti locali ad inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO l'art. 49 della l.p. 9 dicembre 2015, n. 18, secondo il quale gli enti locali e loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel d.lgs. n. 118/2011, nonché relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto e quindi a partire dall'esercizio 2016;

VISTI gli artt. 3 e 11-bis del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO il DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L e successive modifiche recante il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il *"Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige"*, approvato con l.r. 3 maggio 2018, n. 2, successivamente modificato con l.r. 8 agosto 2018, n. 6;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 111/2017/INPR, con la quale è stato confermato l'obbligo degli Enti locali della provincia di Trento di trasmissione alla banca dati BDAP, ai sensi dell'art. 227, c. 6, del Tuel e dell'art. 1, c. 6, del DM 12 maggio 2016, dei rendiconti armonizzati già a partire dall'esercizio 2016, per consentire la funzione di controllo esterno intestata alla Corte dei conti;

VISTA la deliberazione n. 16/2018/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli Organi di revisione economico - finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2017;

VISTA la deliberazione n. 1/2019/INPR di questa Sezione di controllo della Corte dei conti con cui sono stati approvati il programma dei controlli e delle analisi per l'anno 2019;

VISTA la nota della Provincia autonoma di Trento prot. n. PAT/P001/2019-RDE/PR41855/0000013 (prot. Corte dei conti n. 1199 di data 3 aprile 2019), inviata a questa Sezione nell'ambito delle attività istruttorie alla parifica del rendiconto 2018, con la quale sono stati comunicati gli esiti delle verifiche effettuate dalla Provincia, riferite agli esercizi 2017 e 2018, in merito al rispetto da parte dei Comuni del pareggio di bilancio e del contenimento della spesa corrente, secondo quanto disposto dai *"Protocolli d'intesa in materia di finanza locale"* per gli anni 2017 e 2018. L'Ente vigilante ha confermato che, salvo un Comune, tutti gli altri hanno conseguito l'obiettivo del pareggio di bilancio come disciplinato dalla legge n. 243/2012 e n. 232/2016; inoltre la Provincia ha monitorato i processi di risparmio attivati dai Comuni, anche se l'obiettivo, per la maggioranza degli Enti, deve essere conseguito nell'esercizio finanziario 2019, secondo quanto stabilito dalla delibera della Giunta provinciale n. 1228/2016;

CONSIDERATO che il Comune di Daiano, avendo una popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, applica le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 267/2000 relative all'armonizzazione contabile con un anno di posticipo, come previsto dalla l.p. n. 18/2015 e, pertanto, non è tenuto per l'esercizio 2017 ad implementare la contabilità economico-patrimoniale;

ESAMINATO il questionario sul rendiconto 2017 trasmesso a questa Sezione di controllo in data 11 marzo 2019 dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Daiano tramite inserimento nel Sistema informativo "Contabilità territoriale" (CONTE) della Corte dei conti;

ESAMINATA la relazione dell'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2017 inviata a questa Sezione di controllo dall'Organo di revisione economico-finanziaria del medesimo Comune;

VISTA la nota n. 3123 di data 8 ottobre 2019 con la quale il Magistrato istruttore ha comunicato all'Ente e all'Organo di revisione le principali criticità emerse in fase istruttoria;

ESAMINATA la nota di chiarimenti trasmessa dall'Organo di revisione del Comune di Daiano, prot. Corte dei conti n. 3255 del 17 ottobre 2019 e allegati protocollati dal n. 3256 al n. 3260;

VISTA la nota integrativa n. 4036 di data 17 dicembre 2019 con la quale il Magistrato istruttore ha richiesto all'Ente e all'Organo di revisione ulteriori delucidazioni;

ESAMINATA la nota di chiarimenti trasmessa dall'Organo di revisione del Comune di Daiano, prot. Corte dei conti n. 4080 del 20 dicembre 2019 e allegato protocollato al n. 4081;

VISTA la nota integrativa n. 92 di data 20 gennaio 2020 con la quale il Magistrato istruttore ha richiesto all'Ente e all'Organo di revisione ulteriori delucidazioni in merito a un incarico di consulenza tecnica;

VISTA la nota n. 108 di data 22 gennaio 2020 con la quale l'Organo di revisione ha richiesto una proroga al termine per l'invio della memoria illustrativa;



VISTA la nota n. 130 di data 23 gennaio 2020 con la quale il Magistrato istruttore ha concesso all'Ente e all'Organo di revisione la proroga per l'invio dei chiarimenti richiesti;

ESAMINATA la nota di chiarimenti trasmessa dall'Organo di revisione del Comune di Daiano, prot. Corte dei conti n. 265 del 7 febbraio 2020 e allegati protocollati dal n. 266 al n. 272;

VISTA l'ordinanza n. 6/2020 di data 3 marzo 2020 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, Consigliere Tullio Ferrari designato con ordinanza del Presidente n. 8/2019 del 25 luglio 2019, ed esaminata la documentazione agli atti;

considerato in fatto e in diritto

1. L'art. 1, c. 166, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che *"gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo"*.

Il successivo c. 167 della medesima legge dispone quanto segue: *"La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al c. 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo c., della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione"*.

Sulla base di tale disposizione la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha emanato la deliberazione del 24 luglio 2018 n. 16/2018/INPR, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, c. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli Organi di revisione economico - finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2017.

L'art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), inserito dall'art. 3 del d.l. n. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*"verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto c., della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti"*), ne definisce l'ambito (*"Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali"*).

all'ente") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, "Questionario") e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre altresì precisare che l'art. 7, c. 7, della legge n. 131/2003 e ss.mm. prevede che, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del d. lgs. n. 267/2000 e l'eventuale avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato" disciplinato dall'art. 6, c. 2, del d. lgs. n. 149/2011, la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

L'evoluzione normativa (cfr. anche art. 6 del d.lgs. n. 149/2011) ha sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, determinando il passaggio da un modello di controllo, di carattere prevalentemente "collaborativo", privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato anche di efficacia inibitoria, qualora ne ricorrano i presupposti (si pensi alla preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, ovvero al procedimento di dissesto coattivo). Per completezza, il quadro normativo va integrato facendo riferimento alla legislazione locale, precisamente all'art. 4 del D.P.R. n. 670/1972 (T.U. delle Leggi costituzionali concernenti lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol), che attribuisce alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol la potestà di emanare norme legislative in materia di



“ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni”, nonché all’art. 8 dello Statuto di autonomia – che attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in materia di *“assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali”*. Vanno anche menzionati l’art. 79 in base al quale, *“fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le province autonome provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali [omissis]; in tale ambito spetta alle medesime province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza e vigilare sul raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica correlati ai predetti enti”* e l’art. 80 dello Statuto che assegna alle Province autonome la competenza legislativa in tema di finanza locale e di tributi locali. Infine, va citato l’art. 49 della legge provinciale n. 18/2015, come successivamente modificata, che ha disposto il recepimento di varie norme del Testo unico enti locali (Tuel, d.lgs. n. 267/2000) nell’ordinamento provinciale.

In relazione a quanto appena riportato, si può considerare suscettibile di segnalazione all’Ente locale, nonché alla Provincia autonoma di Trento, quale ente vigilante, ed alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, intestataria della competenza ordinamentale, ogni forma di irregolarità contabile anche non grave o meri sintomi di precarietà, al fine di stimolare le opportune misure correttive dei comportamenti di gestione, fermo restando che l’assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.

2. Al quadro normativo appena delineato va aggiunto un sintetico richiamo alla giurisprudenza costituzionale recentemente sviluppatasi in ordine alle prerogative autonomistiche delle Province autonome in materia di vigilanza e controllo della finanza locale.

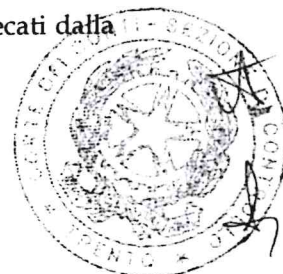
Oltre ai principi già affermati nelle note pronunce della Corte costituzionale n. 60/2013, n. 39/2014, n. 40/2014, n. 184/2016 (quest’ultima recante l’importante affermazione del bilancio come *“bene pubblico”*), si richiama la sentenza n. 80/2017 che ha sottolineato *“l’indefettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici [...] ontologicamente collegata alla necessità di leggere, secondo il medesimo linguaggio, le informazioni contenute nei bilanci pubblici. Ciò per una serie di inderogabili ragioni tra le quali, è bene ricordare, la stretta relazione funzionale tra «armonizzazione dei bilanci pubblici», «coordinamento della finanza pubblica», «unità economica della Repubblica», osservanza degli obblighi economici e finanziari imposti dalle istituzioni europee”*. È stato così affermato che *“la finanza delle Regioni a statuto speciale è infatti parte della “finanza pubblica allargata” nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell’esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei (cfr. sentenze n. 416 del 1995; n. 421 del 1998) [...]”*.

Appare utile citare anche le pronunce della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 che hanno riconosciuto la facoltà di utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte delle amministrazioni territoriali, e la n. 77/2019, con cui la Corte costituzionale ha sottolineato il ruolo della Provincia autonoma di Trento di regista del sistema finanziario provinciale integrato nella gestione degli obiettivi di finanza pubblica assegnati su base territoriale.

3. Passando ora agli esiti dell'esame della documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2017 del Comune di Daiano (Tn) sono emerse alcune criticità oggetto di rilievo. Lo scrutinio della situazione finanziaria del Comune ha richiesto in particolare specifici approfondimenti istruttori, sfociati in apposite note di richiesta (prot. n. 3123 del 8 ottobre 2019, prot. 4036 di data 17 dicembre 2019 e prot. 92 di data 20 gennaio 2020), con le quali sono state formulate osservazioni e richiesti chiarimenti e ulteriori elementi integrativi, così instaurando regolare contraddittorio con l'Ente.

I rilievi formulati s'incentravano sui seguenti aspetti:

- presenza di errori nel prospetto contabile relativo al quadro generale riassuntivo riportato in BDAP (secondo invio);
- richiesta di chiarimenti in merito all'utilizzo degli spazi finanziari;
- disallineamento negli importi relativi all'attività di contrasto all'evasione tributaria tra quanto evidenziato nella relazione del Revisore e quanto riportato nel questionario;
- mancata coincidenza delle entrate e spese non ricorrenti indicate nella relazione del Revisore e quelle riportate in BDAP;
- mancato invio della certificazione del saldo di finanza pubblica definitivo;
- bassa percentuale di riscossione delle entrate in conto competenza del titolo II (17,74%) e del titolo III (56,06%);
- presenza di residui attivi dell'anno 2012 e precedenti del titolo IV di importo significativo;
- incremento della spesa corrente (+1,82%) e in particolare per quella del personale dipendente (+2,70%);
- richiesta di informazioni in merito all'aggiornamento dell'inventario;
- presenza di perdite d'esercizio nei bilanci 2016/2017 della partecipata Apt Fiemme;
- mancato invio alla Sezione di controllo del prospetto delle spese di rappresentanza e richiesta di informazioni in merito ad alcune voci indicate nel prospetto successivamente inviato;
- mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente del rendiconto completo di tutti gli allegati, del rendiconto semplificato, dei debiti commerciali, dei rilievi della Corte dei conti recati dalla delibera n. 152/2018/PRNO;



- richiesta di chiarimenti in merito ad alcune risposte del questionario (mancata cancellazione di crediti inesigibili iscritti da oltre 3 anni, carenza nel sistema utilizzato dall'ente al fine di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le società partecipate; mancata coincidenza del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 indicato in due prospetti;
- presenza di un incarico di consulenza tecnica reiterato nel tempo.

In esito alle predette richieste, con note di data 17 ottobre 2019 prot. Corte dei conti n. 3255, di data 20 dicembre 2019 prot. Corte dei conti n. 4080 e di data 7 febbraio 2020 prot. Corte dei conti n. 265 a firma dell'Organo di revisione sono state trasmesse le controdeduzioni alle richieste istruttorie.

Tuttavia, pur tenendo conto delle osservazioni pervenute e degli elementi forniti in sede di contraddittorio documentale, non appaiono superate alcune criticità già riscontrate nella verifica del questionario e della relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2017 e che, di seguito, sono esaminate anche in una prospettiva dinamica e al fine di stimolare l'adozione di provvedimenti autocorrettivi.

4. Dall'esame della documentazione trasmessa dal Comune per la verifica del consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2017 (questionario, relazione dell'Organo di revisione, dati inseriti in BDAP, rendiconto), sono emerse delle incongruenze o disallineamenti nelle informazioni riportate nei diversi documenti, come puntualmente evidenziati nella nota istruttoria inviata all'Ente e all'Organo di revisione dal Magistrato istruttore.

Nel riscontro istruttorio il Revisore ha fornito le motivazioni circa le squadrature ed errori riscontrati in BDAP, nella relazione e nel questionario.

La puntuale stesura dei documenti e la perfetta corrispondenza dei valori e delle informazioni riportate negli stessi, rispetto al rendiconto approvato dal Consiglio comunale, risponde non soltanto all'esigenza di una corretta informazione a tutte le parti interessate, ma riveste un ruolo di fondamentale importanza, che determina responsabilità e conseguenze di natura politico-amministrativa e tecnico-contabile nell'ipotesi di mancata/incompleta/errata compilazione o di omessa trasmissione ai destinatari interessati (per quanto riguarda il mancato invio del questionario si veda da ultimo Sezione di controllo per la Regione Sardegna n. 71/2019).

Sulla necessità di assicurare puntualità e precisione nella redazione dei documenti di programmazione e rendicontazione (e relativi allegati), è opportuno ricordare che la Corte costituzionale ha definito il bilancio come "bene pubblico" (Corte cost. n. 184/2016), la cui funzione è quella di riassumere e rendere certe le scelte dell'ente territoriale, sia con riferimento alle entrate, sia con riguardo agli interventi attuativi delle politiche pubbliche, in modo tale che chi è chiamato

ad amministrare una determinata collettività sia sottoposto al giudizio finale concernente il confronto tra quanto programmato e quanto realizzato.

Relativamente all'aggiornamento della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), già in precedenza si è fatto cenno alle disposizioni sanzionatorie previste dall'ordinamento nel caso di mancato o ritardato invio delle informazioni (art. 9, c.1-qui quies, del d.l. n. 113/2016). Occorre ora richiamare l'attenzione su quanto previsto dall'art. 18, c. 2, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che dispone quanto segue: *"le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 trasmettono i loro bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196"*. Inoltre, l'art. 1, comma 6, del d.m. 12 maggio 2016 prevede che la trasmissione del consuntivo alla BDAP da parte degli enti locali assolve anche all'obbligo di invio telematico del rendiconto e relativi allegati alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 227, comma 6, del TUEL.

Il punto 3 della deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR, con la quale sono state approvate le linee guida e il relativo questionario per gli Organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Rendiconto della gestione 2017, richiede agli Organi di revisione di vigilare sul corretto adempimento degli obblighi di trasmissione alle banche dati e, nel contempo, di assicurare l'attendibilità dei dati trasmessi, nonché di attestare la congruenza di quelli inseriti in BDAP e in altre banche dati (es. banca dati partecipate) con quelli presenti nei documenti contabili.

Il tempestivo aggiornamento della BDAP, da parte delle amministrazioni pubbliche, costituisce presupposto indefettibile per consentire alla Corte dei conti di esercitare le proprie funzioni di controllo sugli andamenti di finanza pubblica; ulteriormente si rileva che le informazioni richieste nel questionario sono state nel tempo significativamente ridotte proprio in ragione della effettiva possibilità di utilizzare le banche dati, correttamente alimentate.

Da ultimo occorre anche richiamare l'attenzione sull'importanza di una completa, dettagliata e puntuale relazione dell'Organo di revisione al rendiconto generale.

L'art. 11, c. 4, lett. p) indica che in allegato al rendiconto della gestione vi sia la *"relazione del collegio dei revisori dei conti"*.

L'art. 210 del Codice degli Enti Locali (l.r. n. 2/2018 e ss.mm.), che disciplina le funzioni degli Organi di revisione economico-finanziaria, richiede una *"relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di ciascun comune e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione"*.



L'importanza che riveste tale documento è confermata anche dal fatto che il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha predisposto e pubblicato sul sito istituzionale in data 7 marzo 2018 uno specifico schema di relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto della gestione 2017, quale traccia per la stesura del documento. Il Revisore, avverte la nota di accompagnamento dell'Ordine, rimane comunque esclusivo responsabile nei rapporti con i soggetti destinatari della relazione.

Il documento, inserendosi nel complesso iter procedimentale di approvazione del rendiconto generale del Comune, rappresenta un elemento informativo di valenza fondamentale sia per le valutazioni finali che competono all'Organo consiliare a cui spetta la responsabilità dell'approvazione del consuntivo, sia per i riscontri successivi che sono intestati alla Corte dei conti, quale organo imparziale, terzo e indipendente, che l'ordinamento pone a presidio e garanzia dell'integrità nell'uso delle finanze pubbliche nell'interesse dello Stato-comunità.

5. Al fine di una corretta rappresentazione delle voci sulle quali si fonda l'equilibrio di parte corrente, occorre sottolineare l'importanza di una puntuale individuazione da parte degli Enti delle entrate e delle spese non ricorrenti.

Dai dati riportati nel questionario e nella relazione dell'Organo di revisione, confrontati con le risultanze desunte dalla BDAP, si è potuto rilevare per il Comune oggetto della presente deliberazione una mancata corrispondenza dei valori riferiti alle voci di entrata e di spesa di natura non ricorrente. In particolare, sono risultati nella relazione dell'Organo di revisione accertamenti pari agli impegni per euro 10.838,37, mentre in BDAP risultano accertamenti per euro 1.441.233,92 e impegni per euro 1.294.033,20 con una differenza in più sulle entrate di euro 147.200,72 (superiore all'avanzo parte disponibile pari a euro 64.201,66).

L'art. 25 della l. n. 196/2009 "legge di contabilità e finanza pubblica" classifica le entrate in ricorrenti e non ricorrenti a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi. Della tematica si occupa l'allegato n. 7 al D.lgs. n. 118/2011, che codifica la transazione elementare, e il paragrafo 9.11.3 dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, che distingue le entrate e le spese in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se le stesse siano previste a regime ovvero per una durata limitata ad uno o più esercizi. Sono in ogni caso da considerare come non ricorrenti le seguenti entrate:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;

- alienazione di immobilizzazioni;
- accensioni di prestiti.

Sono in ogni caso da classificare come non ricorrenti le spese riguardanti:

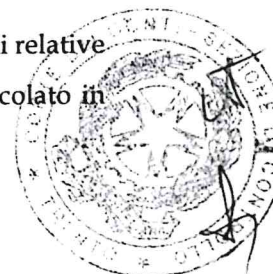
- le consultazioni elettorali o referendarie locali;
- i ripiani dei disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;
- gli eventi calamitosi;
- le sentenze esecutive ed atti equiparati;
- gli investimenti diretti;
- i contributi agli investimenti.

Anche il questionario predisposto dalla Sezione delle Autonomie (cfr. delibera n. 8/SEAUT/2018/INPR) prevede alla sezione prima – Equilibri finanziari e saldo di finanza pubblica – una tabella dedicata alla rappresentazione delle voci di determinazione dell’equilibrio di parte corrente 2018, all’interno della quale sono state inserite, distintamente rispetto alle entrate e spese ripetitive, le voci di entrata e di spesa non ricorrente. Questo per il fatto che, nella determinazione degli equilibri, le entrate correnti non ricorrenti finanziano spese correnti non ricorrenti e/o di investimento. In altre parole, non è possibile per gli Enti finanziare spese ricorrenti con entrate non ricorrenti.

In sede di contraddittorio l’Organo di revisione ha specificato che i dati corretti sono quelli indicati in relazione (quindi con un differenziale pari a zero) in quanto risultanti da prospetti extracontabili utilizzati per la gestione delle entrate e spese non ricorrenti, mentre gli importi indicati in BDAP sono il risultato di estrazione automatica di files. Ha inoltre puntualizzato che per i prossimi invii verrà prevista la possibilità di gestire le evidenze correttive direttamente nel programma.

Il Collegio, nel manifestare delle perplessità circa la perfetta coincidenza tra le spese e le entrate di natura non ricorrente, raccomanda una puntuale classificazione di tali poste con riferimento a quanto previsto dal sopra richiamato principio contabile; invita l’Organo di revisione a monitorare l’effettivo superamento da parte dell’Ente delle anomalie segnalate per assicurare la regolare applicazione della specifica disciplina e per garantire una corretta alimentazione della BDAP (cfr. Sez. Umbria, deliberazione n. 26/2014/PRSE).

6. La legge di stabilità 2017 (legge n. 232/2016, art. 1, comma 466), detta le disposizioni relative al conseguimento del saldo di finanza pubblica, richiedendo un saldo non negativo calcolato in



termini di competenza fra le entrate finali (primi 5 titoli del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi 3 titoli del bilancio armonizzato).

Per i Comuni trentini, la legge di stabilità provinciale 2016 (L.P. 30 dicembre 2015, n. 21), sostituisce con l'art. 16, c. 2, la disposizione dell'art. 8, c. 1, della l.p. n. 27/2010 (legge finanziaria provinciale 2011), nel modo seguente:

“A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci. Per l'anno 2016, in attesa della piena applicazione della normativa in materia di armonizzazione, gli enti locali assicurano il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, computando tra le entrate e le spese finali anche il fondo pluriennale vincolato, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. Con successivo provvedimento, adottato d'intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, sono definite le modalità di calcolo del predetto saldo di competenza e le modalità di monitoraggio delle sue risultanze, nel rispetto degli obiettivi fissati per il sistema territoriale provinciale integrato ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto.”.

La Giunta provinciale, con deliberazione n. 547 di data 7 aprile 2017, ha disciplinato le modalità di monitoraggio e certificazione del rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica per l'esercizio 2017. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare alla Provincia, entro il termine perentorio del 15 marzo di ciascun anno, una certificazione dei risultati conseguiti nell'anno precedente, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria.

Qualora la certificazione sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione a rettifica della precedente entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque non oltre il 29 giugno del medesimo anno.

In istruttoria è stato chiesto al Comune di Daiano di trasmettere la certificazione definitiva del rispetto del saldo di finanza pubblica. Il documento inviato alla Sezione del 18 giugno 2018 riporta un saldo di euro 220.000.

La Sezione invita il Comune, pro-futuro, a trasmettere le risultanze del rispetto del saldo di finanza pubblica coerentemente ai risultati definitivi desunti dal rendiconto di gestione dell'Ente.

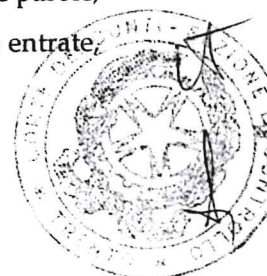
7. Con riferimento alla criticità inerente alla ridotta capacità di riscossione delle entrate in conto competenza del titolo II 17,74%) e III (56,06%) l'Ente ha riferito in istruttoria che i trasferimenti di natura corrente della PAT (titolo II) sono stati incassati nel 2018 in conto residui 2017. Anche per

quanto riguarda il titolo III il Revisore ha confermato l'incasso delle entrate nel 2018 in conto residui 2017, specificando che i proventi per il servizio acquedotto/fognatura/depurazione dipendono dalla rilevazione dei consumi a fine anno e dalla conseguente emissione delle fatture nell'esercizio successivo. Anche per la concessione in uso del Centro raccolta materiali e per il servizio di svuotamento dei cestini, le fatture emesse nei confronti della società *in house* Fiemme Servizi spa sono state interamente incassate nel 2018.

Al riguardo la Sezione, preso atto di quanto dedotto dall'Amministrazione, rileva che il principio della competenza finanziaria potenziata, introdotto con la disciplina dell'armonizzazione di cui al d.lgs. n. 118/2011, stabilisce che l'iscrizione a bilancio della posta contabile viene effettuata in relazione al criterio della scadenza del credito. L'accertamento delle entrate è eseguito nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui il credito viene a scadenza. Con riferimento alle diverse tipologie di entrata, più frequentemente ricorrenti per i Comuni trentini, la scadenza del credito:

a) coincide con l'esigibilità del credito per le entrate tributarie. In particolare, le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari o liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo). Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa. Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione dello stesso. Soltanto per le addizionali comunali Irpef (non attivate nella provincia di Trento) è possibile contabilizzare un importo pari all'accertamento effettuato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e, comunque, non superiore alla somma incassata nell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno d'imposta;

b) coincide con l'esigibilità del credito per le entrate extratributarie. Per quanto riguarda la gestione dei servizi pubblici (es. servizio idrico) le entrate sono accertate sulla base dell'idonea documentazione predisposta dall'ente creditore con imputazione all'esercizio in cui il servizio è reso all'utenza. Tale principio si applica anche nel caso in cui la gestione del servizio sia affidata a terzi. Presupposto per l'accertamento (Punto 3.1 del principio contabile 4/2 Allegato al d.lgs. n. 118/2011) rimane comunque l'individuazione del soggetto debitore e l'ammontare del credito. In altre parole, non sono ammessi accertamenti effettuati sulla base di valutazioni di stima delle relative entrate, ancorché basate sui gettiti degli anni precedenti;



c) coincide con l'esercizio finanziario in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento, nel caso di entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche in coerenza con l'imputazione dell'impegno da parte dell'ente erogante. A tal fine, l'ordinamento contabile prevede che ogni amministrazione pubblica, che impegna spese a favore di altre amministrazioni pubbliche, ne dia comunicazione ai destinatari in modo tale da assicurare la corrispondenza tra l'imputazione della spesa dell'ente erogatore con l'imputazione degli accertamenti dell'ente finanziato.

Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione per le quali non è certa la completa riscossione, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione. Per tali crediti è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

Le entrate correttamente accertate richiedono da parte dell'Ente una costante e puntuale attività di promozione, ivi comprese, se necessario, le iniziative per la riscossione coattiva, al fine di evitare di incorrere in eventuali decadenze o prescrizioni, che possono pregiudicare l'effettivo incasso del credito.

In conclusione, sul punto, la Sezione rileva che è necessario assicurare opportune iniziative per incrementare le somme effettivamente incassate in conto competenza al titolo II e al titolo III, anche garantendo la corretta contabilizzazione dell'accertamento rispetto all'effettiva esigibilità dell'entrata, al fine di garantire, oltre alla puntuale riscossione dei crediti, l'efficienza dei processi di promozione delle entrate e il miglioramento nella gestione dei flussi finanziari.

In particolare, si evidenzia che la necessità di una tempestiva riscossione delle entrate del Titolo III si correla anche alla previsione di cui all'art. 1, c. 4, della legge n. 205 del 2017, che ha ridotto a due anni la prescrizione del diritto al corrispettivo nei contratti di fornitura del servizio idrico, con riferimento alle fatture la cui scadenza sia successiva al 1° gennaio 2020 (cfr. deliberazione di questa Sezione n. 108/2018/PRNO).

8. Dal conto dei residui attivi del Comune è emerso un significativo importo di residui vetusti con riferimento al titolo IV.

Per quanto riguarda i trasferimenti da parte della Provincia autonoma di Trento il Comune ha rappresentato che l'importo a residuo si riferisce a un contributo relativo ad un'opera pubblica che si è protratta nel tempo. La richiesta a Cassa del Trentino spa delle somme a residuo è subordinata agli effettivi fabbisogni di cassa. Soltanto in data 5 ottobre 2019 il Comune ha potuto chiedere il

versamento in quanto la cassa disponibile presso il Tesoriere risultava inferiore alle somme da riscuotere.

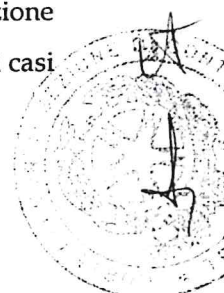
La Sezione, preso atto di quanto dedotto, pur comprendendo l'esigenza della Provincia autonoma di Trento di gestire in modo organico la liquidità di tutti gli enti locali, anche attraverso Cassa del Trentino S.p.A., al fine di ottimizzare a livello di sistema la gestione della cassa e minimizzare il ricorso da parte dei Comuni alle anticipazioni di tesoreria, non può non rilevare l'opposta esigenza di non appesantire le contabilità con la presenza di poste creditorie particolarmente rilevanti e risalenti nel tempo.

9. In merito alla regolare tenuta da parte del Comune dell'inventario, l'Organo di revisione ha confermato in istruttoria l'aggiornamento al 30 settembre 2019 e ha specificato che durante il 2018, ai fini dell'avvio della contabilità economico patrimoniale, è stata effettuata la revisione straordinaria del patrimonio.

Al riguardo si rammenta che l'art. 230, c. 2, del d.lgs. n. 267/2000 prevede che "Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente"; il medesimo articolo stabilisce inoltre che "Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari" (comma 7) e che "Il regolamento di contabilità definisce le categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore" (comma 8).

Le scritture inventariali e le scritture per la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi costituiscono il sistema contabile di rilevazione quantitativa e sistemica dei fatti amministrativi e gestionali di competenza dell'Ente; quali attività tipiche e ordinarie del Comune vanno assicurate con l'impiego delle risorse interne all'Amministrazione.

10. Il d.lgs. n. 175/2016, concernente il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", ha operato una disciplina di riordino e in parte di riforma della precedente normativa, particolarmente frammentata, con lo scopo di efficientare la gestione delle partecipazioni pubbliche, tutelare e promuovere la concorrenza e il mercato e razionalizzare e ridurre la spesa pubblica. Con la nuova disciplina il legislatore ha definito, per ciò che rileva in questa sede, i tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica, le condizioni e i limiti per la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento delle partecipazioni, l'introduzione di stringenti obblighi di dismissione nei casi



in cui le partecipazioni societarie già detenute non siano inquadrabili nelle categorie previste dal decreto.

Con riferimento alle partecipazioni detenute dal Comune di Daiano si rileva il possesso di una quota del 0,5% nel capitale della società APT Fiemme, che ha presentato perdite per gli esercizi 2016/2017. In sede istruttoria l'Amministrazione ha confermato il mantenimento della partecipazione in quanto la società svolge l'attività di promozione turistica del territorio e l'adesione da parte dei comuni è prevista dalla l.p. n. 8/2002. Inoltre, l'Organo di revisione ha specificato che, visto l'ammontare delle perdite e la ridotta percentuale di partecipazione dell'Ente, non ha ritenuto di effettuare alcun accantonamento al relativo fondo rischi.

Sul punto il Collegio rileva la necessità da parte dell'Amministrazione di un continuo monitoraggio degli andamenti di bilancio delle società partecipate al fine di evitare, in caso di reiterate perdite d'esercizio, possibili effetti negativi sul bilancio comunale, nonché la costante verifica dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi resi al Comune dagli organismi partecipati.

11. Nella relazione dell'Organo di revisione sono state indicate spese di rappresentanza sostenute dal Comune di Daiano nell'anno 2017 per un totale di euro 1.581,39. A seguito di richiesta istruttoria il Revisore ha trasmesso il relativo prospetto e fornito chiarimenti.

Le vigenti disposizioni e i principi giurisprudenziali fissano i parametri e i presupposti di legittimità delle spese di rappresentanza del settore pubblico, indicando che le stesse possono essere sostenute esclusivamente per mantenere o accrescere il prestigio dell'ente all'esterno, in ambiti direttamente attinenti ai propri fini istituzionali. Si rammenta che esse ricomprendono gli oneri finanziari relativi alle varie forme di ospitalità, di manifestazione di ossequio e di considerazione che l'ente, con una proiezione esterna della propria attività per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali, realizza a tale scopo, attraverso i propri rappresentanti, nei confronti di organi e soggetti estranei, anch'essi dotati di rappresentatività, in necessaria coerenza con i criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini e con i principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione pubblica (art. 97 Cost.).

Inoltre, si richiama la disposizione di cui all'art. 16, co. 26, del d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla l. 14 settembre 2011 n. 148, secondo cui *"Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale"*.

La Sezione nel prendere atto dei chiarimenti forniti suggerisce di dettagliare in modo più specifico la descrizione delle spese riportate nel prospetto di cui al precitato d.l. n. 138/2011.

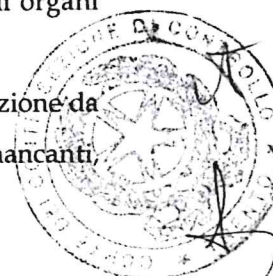
12. La Sezione ha effettuato la verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione riguardanti le seguenti informazioni:

- a) rendiconto 2017 (art. 227, c. 6-bis TUEL e art. 29 d.lgs. n. 33/2013, che deve essere completo del provvedimento di approvazione e di tutti gli allegati previsti dall'art. 11, c. 4, del d.lgs. n. 118/2011);
- b) rendiconto semplificato 2017 (art. 227, c. 6-bis TUEL e art. 29 d.lgs. n. 33/2013), che illustra in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, le risultanze della gestione al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità;
- c) indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici (art. 33 d.lgs. n. 33/2013). La norma prevede che le medesime informazioni siano pubblicate con cadenza trimestrale. Lo schema e le modalità di calcolo dell'indicatore sono stati definiti con il DPCM 22 settembre 2014;
- d) pagamenti effettuati dall'Ente (art. 4bis del d.lgs. n. 33/2013) con specificazione del riferimento alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari;
- e) rilievi della Corte dei conti (art. 31 d.lgs. n. 33/2013): le Amministrazioni, oltre a pubblicare la relazione degli Organi di revisione al bilancio di previsione, alle variazioni e al conto consuntivo, pubblicano tutti i rilievi, ancorché non recepiti, della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione medesima e dei loro uffici.

Con riguardo ai provvedimenti degli Organi di indirizzo politico e dei dirigenti, l'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013 impone agli enti la pubblicazione e l'aggiornamento semestrale degli elenchi dei provvedimenti adottati. L'art. 1, c. 1, lett. g) della l.r. n. 10/2014 stabilisce che in luogo degli elenchi dei provvedimenti possono essere pubblicati dai Comuni tutti i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti.

Nel rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza, la Sezione auspica che l'Ente dia applicazione alla normativa regionale da ultimo richiamata in modo tale da assicurare a tutti gli interessati la facile consultazione del contenuto integrale dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune.

Relativamente alle informazioni monitorate, il Collegio prende atto dell'avvenuta pubblicazione da parte del Comune di Daiano, a seguito di specifico rilievo in sede istruttoria dei documenti mancanti.



con riferimento al rendiconto semplificato, ai debiti commerciali e ai rilievi della Corte dei conti recati dalla delibera n. 152/2018/PRNO.

Al termine dell'attività istruttoria non risulta ancora pubblicato il rendiconto completo di tutti gli allegati.

13. Dall'esame della documentazione riguardante il controllo del rendiconto 2017 e delle informazioni pubblicate sul sito istituzionale, è emerso che l'Amministrazione da molti anni ha affidato un incarico di consulenza tecnica al medesimo professionista in ragione dell'assenza di personale dipendente.

A seguito di richiesta istruttoria il Revisore ha comunicato che il Comune di Daiano ha affidato l'incarico di consulenza e collaborazione:

- dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 in materia di edilizia e urbanistica (delibera della Giunta comunale n. 52 del 28 dicembre 2007) per dimissioni rassegnate dal tecnico comunale;
- per l'anno 2009 in materia di edilizia e urbanistica (delibera della Giunta comunale n. 2 del 20 gennaio 2009) in attesa della copertura del posto vacante presso l'Ufficio Tecnico comunale;
- per gli anni 2010 e 2011 per consulenza tecnica e amministrativa delle pratiche edilizie e di supporto all'amministrazione e al segretario comunale in ogni attività che contempli aspetti di carattere tecnico nell'ambito dei lavori pubblici (delibera della Giunta comunale n. 12 del 11 febbraio 2010);
- dall'anno 2012 all'anno 2015 per consulenza tecnica e amministrativa delle pratiche edilizie e di supporto all'Amministrazione e al Segretario comunale in ogni attività che contempli aspetti di carattere tecnico nell'ambito dei lavori pubblici (delibera della Giunta comunale n. 67 del 13 dicembre 2011);
- dall'anno 2016 all'anno 2018 per consulenza tecnica e amministrativa delle pratiche edilizie e di supporto all'Amministrazione e al Segretario comunale in ogni attività che contempli aspetti di carattere tecnico nell'ambito dei lavori pubblici, ivi compresa la redazione di perizie che individuino sommariamente i lavori da realizzare (ai sensi dell'art. 52 della lp n. 26/1993) (delibera della Giunta comunale n. 74 del 28 dicembre 2015);
- per l'anno 2019 per consulenza tecnica e amministrativa delle pratiche edilizie e di supporto all'Amministrazione e al Segretario comunale in ogni attività che contempli aspetti di carattere tecnico nell'ambito dei lavori pubblici, ivi compresa la redazione di perizie che individuino sommariamente gli interventi da realizzare (ai sensi dell'art. 52 della lp n. 26/1993) (delibera della Giunta comunale n. 74 del 28 dicembre 2015).

Il consulente, a seguito dell'istituzione del nuovo comune di Ville di Fiemme, derivante dalla fusione dei Comuni di Carano, Daiano e Varena (l.r. 19 ottobre 2016, n. 10), ha inoltre fornito supporto anche nell'attività necessaria a rendere uniformi i regolamenti, i procedimenti e gli atti procedurali riguardanti l'area dei lavori pubblici e dell'edilizia.

Il Revisore ha illustrato i presupposti dell'affidamento e del suo mantenimento nel corso degli anni con riferimento ai vincoli normativi imposti ai Comuni per le assunzioni introdotti per ridurre le spese del personale e contenuti nei diversi protocolli d'intesa fra la Provincia autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali in materia di finanza locale, nonché nella l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, art. 8. In ragione dei citati vincoli e per la perdurante scopertura del posto il Comune ha reiterato l'incarico per assicurare ai cittadini un servizio continuativo ed efficace, ad alto contenuto di professionalità per l'oggettiva impossibilità di far fronte ai compiti istituzionali con il personale di servizio, non competente nelle materie di carattere tecnico/urbanistico.

Infine, il Revisore ha segnalato che a seguito della nascita del nuovo Comune di Ville di Fiemme è stata avviata la procedura di assunzione di un assistente tecnico (determinazione del Vicesegretario n. 1 dd. 16 gennaio 2020).

Evidenzia la Sezione che la materia degli incarichi a professionalità esterne è disciplinata dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 il cui comma 6, sottendendo il principio per il quale le amministrazioni devono far fronte alle ordinarie competenze istituzionali con il più proficuo impiego delle risorse interne (c.d. autosufficienza), consente l'affidamento di incarichi esterni solo per situazioni di straordinarietà ed eccezionalità, per l'assenza di personale idoneo, per il carattere limitato nel tempo e per incarichi ad oggetto circoscritto.

Non appare conforme al quadro normativo vigente lo svolgimento di compiti istituzionali ordinari per un tempo particolarmente lungo attraverso soggetti esterni in quanto, nel caso di esigenze durature, l'ente pubblico deve provvedere con il proprio personale.

A tale riguardo la lett. c) del c. 6, del predetto d.lgs. n. 165/2001 richiede che la prestazione abbia natura temporanea e sia altamente qualificata; la norma vieta inoltre il rinnovo mentre l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Il successivo comma 6-bis impone l'attivazione da parte degli enti di procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

A livello locale il quadro normativo sugli incarichi esterni è disciplinato dal capo I-bis della l.p. n. 23/1990, introdotto dall'art. 1 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 9, applicabile agli enti locali della provincia



di Trento per effetto del combinato disposto degli artt. 1 e 5 della l.p n. 2/2016. I presupposti e le condizioni di ammissibilità previsti dalla normativa provinciale per il ricorso ad incarichi esterni sono, per quanto di interesse al caso specifico, analoghi a quelli indicati dalla normativa nazionale come più sopra sinteticamente riportata.

A parere della Sezione, la decisione del Comune di reiterare per così lungo tempo (dal 2008 al 2019) un incarico esterno di collaborazione al medesimo professionista per l'istruttoria tecnica ed amministrativa delle attività in ambito edilizio/urbanistico desta perplessità alla luce del quadro vincolistico di settore vigente. Le attività necessarie alla corretta gestione delle pratiche di edilizia privata costituiscono senza alcun dubbio funzioni ordinarie degli uffici comunali per le quali l'Ente è tenuto a trovare le idonee misure organizzative per superare il reiterato ricorso a professionista esterno.

P Q M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige
sede di Trento

ACCERTA

le criticità esposte in parte motiva rilevate nell'esame del rendiconto per l'esercizio 2017 del Comune di Daiano

DISPONE

che l'Amministrazione comunale adotti le misure correttive e le iniziative necessarie per:

- assicurare l'allineamento dei dati contabili riportati nella relazione dell'Organo di revisione, nel questionario, nella BDAP e nel rendiconto. In particolare, è necessario aggiornare la BDAP ove questa riporti dati non corretti;
- classificare e rilevare correttamente le entrate e spese di natura non ricorrente;
- osservare le disposizioni concernenti la trasmissione della certificazione relativa al conseguimento del saldo di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 1, c. 466 e ss., della l. n. 232/2016, garantendo la corrispondenza dei dati ivi riportati alle risultanze del rendiconto di gestione;
- migliorare le percentuali di riscossione delle entrate in conto competenza di cui al titolo II e al titolo III;

- monitorare costantemente i presupposti giuridico contabili per il mantenimento dei residui attivi vetusti ed attivare, per quanto di competenza del Comune, le iniziative idonee per la relativa riscossione;
- assicurare direttamente il costante aggiornamento dell'inventario;
- monitorare gli andamenti di bilancio delle società partecipate al fine di evitare, in caso di reiterate perdite d'esercizio, possibili effetti negativi sul bilancio comunale; verificare l'efficienza e l'efficacia dei servizi resi al Comune dagli organismi partecipati;
- osservare gli obblighi di trasmissione alla Sezione di controllo della Corte dei conti del prospetto delle spese di rappresentanza ai sensi dell'art. 16, c. 26, del d.l. n. 138/2011;
- garantire il puntuale assolvimento degli obblighi di pubblicazione delle informazioni inerenti al rendiconto 2017 (art. 227, c. 6-bis TUEL e art. 29 d.lgs. n. 33/2013, che deve essere completo del provvedimento di approvazione e di tutti gli allegati previsti dall'art. 11, c. 4, del d.lgs. n. 118/2011).
- assicurare il rispetto della disciplina vincolistica di settore con riferimento alle spese per incarichi esterni.

I provvedimenti e le misure correttive adottate dall'Ente in esito alla presente deliberazione al fine di rimuovere le criticità evidenziate dovranno essere comunicati a questa Sezione regionale di controllo e saranno valutati nell'ambito delle successive attività di monitoraggio.

Quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

ORDINA

la trasmissione, a cura del Dirigente della segreteria, di copia della presente deliberazione:

- al Commissario straordinario e all'Organo di revisione del Comune di Ville di Fiemme (ex comune di Daiano (Tn));
- al Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, al Presidente della Provincia autonoma di Trento e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della provincia di Trento;
- alla Procura regionale della Corte dei conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 4, del Codice di giustizia contabile, per gli eventuali profili di competenza con particolare riferimento al punto 13 del considerato in fatto e in diritto.

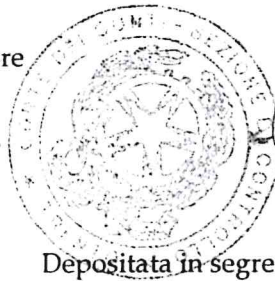


Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sarà pubblicata sul sito *internet* del Comune di Ville di Fiemme (ex comune di Daiano (Tn)).

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 5 marzo 2020.

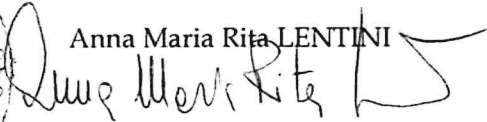
Il Magistrato relatore

Tullio FERRARI



Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI



Depositata in segreteria il

5 MAR. 2020

Il Dirigente

Anna Maria GUIDI

